

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 gennaio 2020, n. 24

**Approvazione dello schema di Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e la Regione Puglia per la verifica telematica del giudizio medico - legale di invalidità civile ai fini del riconoscimento delle gratuità tariffarie del TPLR di cui all'art. 30 della L.R. 18/2002.**

L'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, Lavori Pubblici, Avv. Giovanni Giannini, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti, confermata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue.

L'art. 30 della L.R. n.18 del 2002 prevede la facoltà della Regione e degli Enti locali di disporre agevolazioni o gratuità tariffarie per il trasporto pubblico locale regionale in favore di determinate categorie di utenti tra cui:

- a) privi di vista per cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione e loro eventuali accompagnatori se ne è riconosciuto il diritto;
- b) invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio, iscritti alla prima, seconda e terza categoria della tabella A) allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 113 e successive modificazioni, e loro eventuali accompagnatori se ne è riconosciuto il diritto;
- c) invalidi civili e portatori di handicap certificati dall'autorità competente, ai quali sia stata accertata una invalidità in misura non inferiore all'80 per cento e loro eventuali accompagnatori se ne è riconosciuto il diritto, nonché invalidi del lavoro certificati dall'autorità competente, ai quali sia stata accertata una invalidità in misura non inferiore al 70 per cento.

Lo stesso articolo prevede, inoltre, che i documenti di viaggio siano rilasciati dalle imprese ferroviarie ai cittadini che ne facciano richiesta per le tratte di servizio interessate, previo accertamento della loro appartenenza alle cosiddette categorie "protette" sulla base di idonea documentazione e degli elenchi prodotti dalle associazioni regionali delle categorie aventi diritto.

Allo stato attuale il diritto alle gratuità di cui sopra vengono certificate direttamente dall'impresa di trasporto attraverso la presentazione e la consegna della documentazione INPS da parte dei viaggiatori all'impresa, con la quale l'utente può chiedere i titoli di viaggio gratuiti.

L'entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione dei dati, ha rafforzato considerevolmente la tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche in materia di privacy e gestione dei dati personali in particolare di quelli che rivelino l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose e filosofiche, nonché il trattamento, tra gli altri, dei dati relativi alla salute.

Alla luce di quanto detto, sono evidenti le criticità che l'attuale gestione delle gratuità comporta sia riguardo il rispetto dell'attuale normativa, sia riguardo le oggettive difficoltà gestionali a carico delle imprese di trasporto pugliesi nella gestione e conservazione del dato, sia in riferimento ai rischi di comportamenti fraudolenti.

L'articolo 49 del DPR 445/2000, in tema di limiti di utilizzo delle misure di semplificazione, prevede che, tra gli altri, i certificati medici e sanitari non possano essere sostituiti da altro documento, ovvero autocertificati, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

Ai sensi dell'art. 20 del decreto legge n. D.L. n.78 del 1 luglio 2009, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102, all'INPS è demandato l'accertamento definitivo in materia di invalidità civile, cecità, sordità, disabilità e handicap.

L'accessibilità alle suddette informazioni da parte delle altre amministrazioni, nel rispetto della normativa in

materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003, così come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 101/2018), è preordinata alla verifica dell'autenticità e dell'attualità dei verbali sanitari presentati dal cittadino per la richiesta di benefici;

Vista la prescrizione dell'articolo 50, comma 2, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ("Codice dell'Amministrazione Digitale"), così come modificato e integrato dal D.lgs. 22 agosto 2016, n. 179, e successivamente dal D.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, che *"Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive"*.

Considerato che, per far fronte alle numerose richieste di accesso ai verbali sanitari in materia d'invalidità civile pervenute da altre pubbliche amministrazioni per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali, considerata, inoltre, la particolare natura dei dati da trattare, tenuto anche conto delle rilevanti misure di sicurezza poste in essere a tutela degli interessati, l'INPS ha realizzato una procedura di verifica del giudizio "medico – legale" di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità, le cui modalità operative per la regolamentazione dell'accesso da parte delle altre amministrazioni pubbliche sono definite dallo schema di Convenzione parte integrante e sostanziale della seguente proposta di Deliberazione.

Poiché, a tal proposito l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che *"...le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*.

Peraltro, tra l'INPS e la Regione Puglia è già in vigore un Protocollo d'intesa per l'integrazione della misura ISA e della Misura ReD mediante la cooperazione applicativa, approvato con delibera di giunta regionale n. 2272 del 21 dicembre 2017.

Alla luce delle risultanze istruttorie, al fine della verifica dell'autenticità e della certezza del giudizio medico – legale espresso sui verbali sanitari di invalidità civile, cecità, sordità, disabilità e handicap, così da poter disporre l'erogazione da parte di questa Amministrazione di agevolazioni o gratuità tariffarie per il trasporto pubblico locale regionale, così come previsto dalla Legge regionale n. 18 del 2002, con la presente la struttura proponente ritiene che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per proporre l'approvazione dello schema di Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e la Regione Puglia per la verifica telematica del giudizio medico – legale di invalidità civile, acquisito anche il parere favorevole del "Garante Regionale dei Diritti delle Persone con Disabilità" istituito all'art. 31-ter della Legge regionale 10/07/2006, n. 19: "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia".

#### **Garanzie di riservatezza**

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

#### **COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla

stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta:

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa;
2. di approvare l'allegato schema di Convenzione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da sottoscrivere con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) per la verifica telematica del giudizio medico – legale di invalidità civile;
3. di delegare ..... alla sottoscrizione della presente Convenzione;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
5. di notificare/trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti, all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS);
6. di demandare alla Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti i seguenti adempimenti ai fini dell'implementazione della Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 33/2013;
7. di demandare alla Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti i seguenti adempimenti per l'esatta esecuzione del provvedimento;
8. di demandare alla Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti gli adempimenti per l'effettuazione dei controlli interni sulla corretta esecuzione del provvedimento.

*I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dagli stessi ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.*

IL DIRIGENTE della Sezione

Trasporto pubblico Locale e Grandi Progetti: Enrico Campanile

*Il Direttore ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.li., NON RAVVISA/RAVVISA le osservazioni riportate nell'allegato ... alla presente proposta di DGR.*

IL DIRETTORE DEL Dipartimento Mobilità,

Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio: Barbara Valenzano

L'ASSESSORE alle Infrastrutture e Mobilità, Lavori Pubblici: Giovanni Giannini

#### **LA GIUNTA**

udita la relazione dell'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, Lavori Pubblici;  
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;  
a voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa;

2. di approvare l'allegato schema di Convenzione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da sottoscrivere con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) per la verifica telematica del giudizio medico – legale di invalidità civile;
3. di delegare l'Assessore Giannini e/o il Dirigente della Sezione Trasporto P.L. e G.P. alla sottoscrizione della presente Convenzione;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
5. di notificare/trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti, all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS);
6. di demandare alla Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti gli adempimenti ai fini dell'implementazione della Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
7. di demandare alla Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti gli adempimenti per l'effettuazione dei controlli interni sulla corretta esecuzione del provvedimento.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
MICHELE EMILIANO

**Allegato****CONVENZIONE PER LA VERIFICA TELEMATICA DEL GIUDIZIO MEDICO-LEGALE DI INVALIDITÀ CIVILE.**

tra

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito denominato "INPS" o, congiuntamente alla Regione Puglia, "le Parti"), con sede in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21 - Codice Fiscale 80078750587 - rappresentato dal dr.ssa Dott.ssa Maria SCIARRINO, Direttore della Direzione Regionale Puglia, giusta determinazione n. 38 del 23 maggio 2019 adottata dal Prof. Pasquale Tridico;

e

La Regione Puglia (di seguito denominato "Ente" o, congiuntamente all'INPS, "le Parti") con sede in \_\_\_\_\_ Codice Fiscale/P. Iva: \_\_\_\_\_ rappresentato da \_\_\_\_\_

**VISTO**

■ l'articolo 50, comma 2, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ("Codice dell'Amministrazione Digitale" di seguito CAD), così come modificato e integrato dal D.lgs. 22 agosto 2016, n. 179, e successivamente dal D.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, prevede che "Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive";

■ l'articolo 49 del DPR 445/2000 che, in tema di limiti di utilizzo delle misure di semplificazione, prevede che, tra gli altri, i certificati medici e sanitari non possano essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore;

■ l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede che "[...] le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune" e che la stipula dei suddetti accordi deve avvenire in forma digitale, ai sensi di quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 15 medesimo;

■ il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di seguito, per brevità, solo il "Regolamento UE";

Pagina 1 di 16

Codice CIFRA: TRA/DEL/2020/000 1

Approvazione dello schema di Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e la Regione Puglia per la verifica telematica del giudizio medico - legale di invalidità civile ai fini del riconoscimento delle gratuità tariffarie del TPLR di cui all'art. 30 della L.R. 18/2002



■ il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 " Codice in materia di protezione dei dati personali" così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

■ il provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA."

### VALUTATI

■ i trattamenti oggetto della presente convenzione nei termini previsti dall’art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679, tenuto conto della mole dei dati trattati e dei rischi connessi ai trattamenti medesimi e declinate le misure di sicurezza predisposte per farvi fronte.

### CONSIDERATO CHE

■ ai sensi dell’art. 20 del decreto legge n. D.L. n.78 del 1 luglio 2009, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102 all’INPS è demandato l’accertamento definitivo in materia di invalidità civile, cecità, sordità, disabilità e handicap;

■ per far fronte alle numerose richieste di accesso ai verbali sanitari in materia d’invalidità civile pervenute da altre pubbliche amministrazioni per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali è stata realizzata una procedura di verifica del giudizio medico-medico legale di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità;

■ l’accessibilità alle suddette informazioni da parte delle altre amministrazioni, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003, così come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 101/2018), è preordinata alla verifica dell’autenticità e dell’attualità dei verbali sanitari presentati dal cittadino per la richiesta di benefici;

■ l’Istituto ha valutato a tal fine, la necessità di predisporre una convenzione per la regolamentazione dell’accesso a tale categoria di dati, di particolare natura, contenuti nei propri archivi, tenuto anche conto delle rilevanti misure di sicurezza poste in essere a tutela degli interessati;

■ l’Istituto ha valutato altresì la legittimità, sulla base della normativa vigente, della richiesta dell’accesso ai dati oggetto della presente convenzione effettuata da ..... in data .....

### CONVENUTO CHE

nell’ambito del testo e degli allegati alla presente *Convenzione* si intendono per:

Pagina 2 di 16

Codice CIFRA: TRA/DEL/2020/000

Approvazione dello schema di Convenzione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e la Regione Puglia per la verifica telematica del giudizio medico – legale di invalidità civile ai fini del riconoscimento delle gratuità tariffarie del TPLR di cui all’art. 30 della L.R. 18/2002.



1. "*Codice*": il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 unitamente al Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679;
2. "*CAD*": il Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005, a seguito della delega al Governo contenuta all'articolo 10 della Legge 29 luglio 2003, n. 229 (Legge di semplificazione 2001), e successive modificazioni;
3. "*Convenzione*": il presente atto convenzionale;
4. "*Responsabile della Convenzione*": soggetto preposto da ciascuna delle *Parti* alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni inerenti alla *Convenzione*;
5. "*Referente tecnico*": soggetto, nominato ognuno dalle *Parti* in sede di stipula della *Convenzione* e preposto all'attivazione e alla successiva gestione operativa dello scambio dati nonché alla corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste in *Convenzione*;
6. *Supervisore*: soggetto nominato dall'Ente destinatario del servizio e preposto al monitoraggio e controllo dell'utilizzo dei servizi INPS da parte degli utenti dell'Ente di appartenenza.

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

### **Articolo 1** **Oggetto, Finalità ed Oneri**

La *Convenzione* disciplina i rapporti tra le *Parti*, per regolare le modalità di accesso ai dati dell'Istituto utili alla verifica dell'autenticità e della certezza del giudizio medico-legale espresso sui verbali sanitari di invalidità civile, cecità, sordità, disabilità e handicap, al fine dell'erogazione, da parte dell'Ente richiedente, dei benefici di competenza.

L'Ente è autorizzato ad accedere ai dati suddetti nel rispetto e nei limiti delle finalità istituzionali perseguite e della base normativa legittimante riportata in nell'allegato 1

Le *Parti* concordano che il servizio di accesso ai dati, che verrà attivato a seguito della adesione alla presente convenzione, sarà regolato dalle modalità di gestione prevista ai successivi articoli.

La *Convenzione* ha effetto a decorrere dalla data di notifica all'Ente aderente dell'avvenuto perfezionamento dell'iter di sottoscrizione ed ha durata di 5 anni. Inoltre può essere rinnovata, su concorde volontà delle *Parti*, da manifestarsi con scambio di comunicazioni tra le stesse prima della sua scadenza.

Pagina 3 di 16

Codice CIFRA: TRA/DEL/2020/000 

Approvazione dello schema di Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e la Regione Puglia per la verifica telematica del giudizio medico – legale di invalidità civile ai fini del riconoscimento delle gratuità tariffarie del TPLR di cui all'art. 30 della L.R. 18/2002.



Ciascuna delle *Parti* si fa carico dei costi derivanti dall'attuazione del contenuto della *Convenzione*.

L'Istituto procede nei limiti delle risorse finanziarie già previste.

## ARTICOLO 2

### Figure di riferimento per l'attuazione della convenzione

Si riportano di seguito le figure di riferimento nominate da ciascuna delle *Parti* per l'attuazione e la gestione della *Convenzione*. Eventuali aggiornamenti ai riferimenti indicati nei successivi commi potranno essere effettuate con scambio di comunicazioni tra le *Parti*.

Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto in *Convenzione* ciascuna delle *Parti* nomina un proprio *Responsabile della Convenzione* quale rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le *Parti* per la gestione del documento convenzionale.

In particolare rientra nei compiti dei *Responsabili della convenzione*, ciascuno per quanto di competenza, il mantenimento e la gestione della *Convenzione* in relazione a qualsiasi modifica dovesse generarsi, con scambio di formali comunicazioni, anche a seguito di evoluzione tecnica e funzionale dei servizi erogati.

Inoltre, il Responsabile della *Convenzione* per parte INPS curerà la comunicazione all'Ente nel caso in cui siano riscontrati eventuali abusi, anomalie e/o utilizzi non conformi ai fini istituzionali per il perseguimento dei quali è ammesso l'accesso ai dati ai sensi della presente *Convenzione*.

Ciascuna delle *Parti* nomina un proprio *Referente tecnico* responsabile dell'attivazione e della successiva gestione operativa dell'accesso ai dati nonché della corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste nella *Convenzione*.

In particolare rientra nei compiti dei *Referenti tecnici*, per quanto di competenza:

- garantire, la verifica interna sull'adeguamento alle misure di sicurezza previste dal *Codice*;
- comunicare tempestivamente all'altra Parte incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente nei processi di sicurezza afferenti la fruibilità dei dati oggetto della *Convenzione*;
- comunicare tempestivamente all'altra Parte ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni o cancellazioni) in caso di consultazione on line.



Inoltre, il *Referente tecnico* provvederà a:

- adottare le procedure necessarie per la verifica sistematica e la revisione periodica delle abilitazioni e dei profili di accesso ai dati rilasciati attraverso un adeguato flusso informativo con l'unità interna Responsabile del trattamento;
- adottare le procedure necessarie alla conservazione delle informazioni acquisite per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività per cui i dati sono stati acceduti e la loro distruzione quando le stesse non siano più necessarie;
- curare le comunicazioni all'erogatore nei casi di eventuali errori o inesattezze e/o manchevolezze riscontrate in ordine ai dati acceduti.

Il *Referente tecnico* nominato dall'INPS avrà, altresì, il compito di:

- verificare annualmente, di concerto con il fruitore, la corretta attribuzione dei profili di autorizzazione;
  - la redazione ed aggiornamento del documento contenente l'indicazione delle banche dati accessibili e delle informazioni inerenti i soggetti fruitori.
1. L'Ente aderente, con atto del legale rappresentante, nomina un "*Supervisore*" a cui compete *monitorare* e controllare il corretto utilizzo dei servizi INPS da parte dei propri utenti abilitati.
  2. I nominativi ed i recapiti delle figure di riferimento di cui al presente articolo sono riportati nell'allegato 3.

### ARTICOLO 3

#### Informazioni e servizi di accesso ai dati resi disponibili

L'Ente è autorizzato ad accedere ai dati detenuti dall'Inps nel rispetto delle modalità di attivazione e fruizione del servizio riportate negli allegati alla presente convenzione, con i vincoli e le restrizioni in essa rappresentati.

L'Inps, tenuto conto della normativa vigente, fornisce all'Ente il servizio di accesso ai dati di cui all'art. 1 attraverso una delle modalità di seguito indicate:

- Consultazione online;
- Cooperazione applicativa.

L'Istituto, in qualità di erogatore, assicura di aver preventivamente effettuato tutte le necessarie verifiche volte ad individuare la modalità telematica di accesso alle banche dati più idonea rispetto alle finalità, alla natura e alla qualità dei dati, alle proprie caratteristiche infrastrutturali e organizzative, al volume e alla frequenza dei trasferimenti, al numero dei soggetti abilitati all'accesso.

Pagina 5 di 16

Codice CIFRA: TRA/DEL/2020/000

Approvazione dello schema di Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e la Regione Puglia per la verifica telematica del giudizio medico - legale di invalidità civile ai fini del riconoscimento delle gratuità tariffarie del TPLR di cui all'art. 30 della L.R. 18/2002.



L'accesso ai dati da parte dell'operatore dell'Ente, dotato di credenziali individuali rilasciate dall'Inps, ovvero tramite SPID o Carta Nazionale Servizi, avverrà attraverso l'inserimento di un set minimo di dati idonei all'individuazione puntuale del soggetto cui si riferiscono e tali da garantire una consultazione finalizzata esclusivamente al perseguimento delle finalità istituzionali dello stesso Ente; detto inserimento di elementi di riscontro consentirà, altresì, di evidenziare che l'Ente sia in possesso del verbale sanitario, direttamente prodottogli dall'interessato, da sottoporre, attraverso la presente convenzione, a verifica presso l'INPS per la parte del giudizio medico-legale.

Le modalità di trasmissione dei dati di cui alla presente convenzione sono contenute nell'allegato n. 2 sono redatte in conformità all'art. 32 del Regolamento UE, all'art. 2-ter del D. Lgs.196/2003, così come modificato e integrato dal D. Lgs.101/2018, nonché al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 Luglio 2015 recante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni".

#### **ARTICOLO 4** **Allegati alla Convenzione**

1. L'allegato 1 – Finalità istituzionali del fruitore e base normativa per l'accesso alle banche dati dell'INPS contiene i riferimenti da compilare a cura dell'Ente in qualità di fruitore per l'indicazione delle finalità istituzionali perseguite con i dati raccolti per effetto della presente *Convenzione* ovvero della base normativa che legittima l'accesso alle banche dati dell'erogatore.
2. L'allegato 2 – Catalogo dei servizi standard resi fruibili dall'INPS riporta la descrizione e le modalità di attivazione e fruizione dei servizi standard di accesso alle informazioni presenti negli archivi dell'INPS, nonché la tabella di riferimento delle restrizioni sulla visibilità dei dati.
3. L'allegato 3 – Figure di riferimento dell'INPS e dell'Ente riporta i dati delle persone di riferimento dell'INPS e dell'Ente sulla base della presente *Convenzione*.
4. L'allegato 4 – Criteri tecnici per la fruibilità dei servizi forniti dall'INPS riporta le specifiche dei servizi oggetto della presente *Convenzione*;

#### **ARTICOLO 5** **Misure di sicurezza e responsabilità**

Gli allegati di cui al precedente articolo 4 sono parte integrante e sostanziale della *Convenzione*. L'Ente si impegna a rispettare i limiti e le condizioni di accesso riportati negli allegati volti ad assicurare la protezione dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, di cui al Regolamento UE e al decreto legislativo n. 196/2003, così come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 101/2018, al fine di garantire

Pagina 6 di 16

Codice CIFRA: TRA/DEL/2020/000

Approvazione dello schema di Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e la Regione Puglia per la verifica telematica del giudizio medico – legale di invalidità civile ai fini del riconoscimento delle gratuità tariffarie del TPLR di cui all'art. 30 della L.R. 18/2002.



un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, e di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti e la perdita, la distruzione o il danno accidentali.

Allo scopo di incrementare la sicurezza nella modalità di accesso ai dati, è volontà delle Parti adattare progressivamente i contenuti della convenzione alle regole tecniche di cooperazione informatica previste nel Codice dell'Amministrazione Digitale nonché alle ulteriori misure che si renderanno necessarie in relazione all'evoluzione tecnica.

L'Inps rende disponibili i dati necessari alla verifica del giudizio medico-legale di cui ai verbali sanitari, restituendo una risposta in ordine alla validità dello stesso e non assume responsabilità per la mancanza di informazioni relative a eventuali contenziosi giudiziari attivati dal cittadino, suscettibili di modificare il giudizio espresso nel verbale in oggetto.

## **ARTICOLO 6**

### **Trattamento dei dati**

Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto della presente *Convenzione*, anche appartenenti alle categorie particolari di cui all'art. 9 del Regolamento UE, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE e nel D. Lgs.196/2003, così come integrato e modificato dal D.lgs. 101/2018, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

L'Ente assicura l'utilizzo del servizio esclusivamente per il controllo della veridicità dei verbali prodotti dagli interessati, nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella presente Convenzione e osserva, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dall'art. 5 del Regolamento UE.

L'Ente si impegna affinché i dati siano utilizzati limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente Convenzione e non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi previsti dalla legge.

Le Parti si impegnano a garantire un livello di sicurezza adeguato, assicurando che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente secondo quanto disposto dagli artt. 5 e 6 del citato Regolamento UE, nonché ad adottare, ciascuna al proprio interno, tutte le regole di sicurezza relative alla gestione delle credenziali di accesso ai dati.

L'Ente garantisce, altresì, che l'accesso alle informazioni sia consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili o persone autorizzate al trattamento dei dati, ferma restando la responsabilità derivante dall'uso illegittimo dei dati; pertanto provvederà, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che,



espressamente designati, opereranno sotto la sua diretta autorità in qualità di persone autorizzate.

L'Ente si impegna a non duplicare i dati resi disponibili e a non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso; inoltre, a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le verifiche a cui lo scambio dati è finalizzato.

Le Parti si impegnano ad informare l'utenza in merito allo scambio di informazioni oggetto della presente Convenzione ai fini dell'esercizio dei diritti loro spettanti e si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché offrire la propria collaborazione nell'espletamento delle suddette attività.

Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascuna amministrazione, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali.

#### **ARTICOLO 7**

##### **Tracciamento degli accessi e controlli**

L'Inps e l'Ente convenzionato procedono al tracciamento degli accessi ai dati tramite registrazioni che consentano di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun utente.

Il rispetto delle regole di accesso sarà oggetto di specifici controlli da parte dell'INPS, con riserva di adozione di provvedimenti e/o segnalazioni alle competenti autorità nei casi in cui siano riscontrati accessi illegittimi e non conformi alla normativa in materia di trattamento di dati personali.

A fronte di eventuali anomalie riscontrate dall'INPS in fase di accesso saranno posti in essere specifici blocchi. Sarà cura dell'Ente fornire all'Istituto i chiarimenti necessari al ripristino della piena funzionalità della procedura di accesso ai dati.

#### **ARTICOLO 8**

##### **Clausola di recesso**

La mancata ottemperanza ai vincoli di accesso ai dati ed il venir meno dei presupposti e dei requisiti di cui agli allegati predisposti ai sensi dell'art. 4 costituiscono causa di recesso dalla convenzione e di immediata sospensione dei servizi a seguito di formale comunicazione.

Pagina 8 di 16

Codice CIFRA: TRA/DEL/2020/000

Approvazione dello schema di Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e la Regione Puglia per la verifica telematica del giudizio medico - legale di invalidità civile ai fini del riconoscimento delle gratuità tariffarie del TPLR di cui all'art. 30 della L.R. 18/2002.



Le *Parti* concordano che la *Convenzione* si risolve di diritto laddove vengano meno le finalità di cui all'allegato 1, predisposto ai sensi del precedente art. 4, per le quali l'accesso ai dati è stato autorizzato.

#### **ARTICOLO 9**

##### **Durata**

La *Convenzione* ha effetto a decorrere dalla data di notifica all'Ente aderente dell'avvenuto perfezionamento dell'iter di sottoscrizione ed ha durata di 5 anni. Inoltre può essere rinnovata, su concorde volontà delle *Parti*, da manifestarsi con scambio di comunicazioni tra le stesse prima della sua scadenza.

#### **ARTICOLO 10**

##### **Composizione della Convenzione e valore delle premesse**

1. La *Convenzione* si compone di 10 (dieci) articoli e 4 allegati.
2. Le *Parti* convengono che le premesse, i contenuti e gli allegati alla *Convenzione* ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

L'INPS

LA REGIONE PUGLIA



Allegato 1 **FINALITÀ ISTITUZIONALI DEL FRUITORE E BASE NORMATIVA PER L'ACCESSO ALLE BANCHE DATI DELL'INPS**

**Quanto di seguito riportato è parte integrante della *Convenzione* e costituisce parte sostanziale accettata dall'Ente in sede convenzionale**

a) Base normativa che legittima l'Ente all'acquisizione dei dati

*Andrà indicato nel dettaglio il collegamento al catalogo servizi INPS (ID Servizio o Servizi)*

.....  
.....  
.....  
.....

b) Finalità istituzionali perseguite con i dati raccolti

*Andrà indicato nel dettaglio il collegamento al catalogo servizi INPS (ID Servizio o Servizi)*

.....  
.....  
.....  
.....



**Allegato 2: SERVIZI RESI FRUIBILI DALL'INPS**

**Quanto di seguito riportato è parte integrante della Convenzione e costituisce parte sostanziale accettata dall'Ente in sede convenzionale**

Le modalità di accesso mediante le quali l'INPS mette a disposizione di altre pubbliche amministrazioni i dati per i quali l'Istituto è Ente certificatore sono:

- consultazione on-line,
- cooperazione applicativa.

**SERVIZI DI CONSULTAZIONE ON-LINE****PROCESSO: Invalidità Civile – Verbali sanitari**

**Id Servizio:** INVCIV

**Descrizione:** Profilo di accesso Unico

**SERVIZI IN COOPERAZIONE APPLICATIVA****PROCESSO: Invalidità Civile – Verbali sanitari**

**Id Servizio:** WS INVCIV

**Tipologia del servizio:** Sincrono

**Periodicità di aggiornamento dei dati:** giornaliero

**Profilo di accesso Unico**

**Servizi standard di consultazione on-line concessi e restrizioni**

*In questa sezione con riferimento al catalogo, si indicano i dati oggetto della Convenzione con le relative restrizioni applicabili.*

<b>Id Servizio</b>	<b>Profilo</b>	<b>Restrizioni</b>



## Restrizioni:

- *Numero massimo di utenti: .....*
- *Indirizzo/i IP di accesso alla rete SPC o Internet attraverso cui saranno effettuati gli accessi online (indirizzo del proxy o del router): <da dichiarare a cura dell'Ente>*
- *Fascia oraria "canonica" di fruizione dei servizi: <da dichiarare a cura dell'Ente>*

**Servizi in cooperazione applicativa concessi e restrizioni**

*In questa sezione con riferimento al catalogo, si indicano i dati oggetto della Convenzione con le relative restrizioni applicabili.*

<b>Id Servizio</b>	<b>Profilo</b>	<b>Restrizioni</b>

## Restrizioni:

- *Numero medio di chiamate giornaliere:*
- *Numero massimo di chiamate giornaliere:*
- *Indirizzo/i IP di accesso alla rete SPC o Internet attraverso cui saranno effettuati gli accessi (indirizzo del proxy o del router): <da dichiarare a cura dell'Ente>*
- *Fascia oraria "canonica" di fruizione dei servizi: <da dichiarare a cura dell'Ente>*



**Allegato 3:****FIGURE DI RIFERIMENTO DELL'INPS E DELL'ENTE**

**Quanto di seguito riportato è parte integrante della *Convenzione* e costituisce parte sostanziale accettata dall'Ente in sede convenzionale.**

**Per Inps:****a) Responsabile della *Convenzione*:**

Cognome Nome: Paolo Mariani

Telefono: 06/5905.4019

email: [paol.mariani@inps.it](mailto:paol.mariani@inps.it)**b) Referente tecnico:**

Cognome Nome: Roberto Giannuzzi

Telefono: 06/5905.3280

email: [roberto.giannuzzi@inps.it](mailto:roberto.giannuzzi@inps.it)**Per l'Ente**

**Quanto di seguito riportato è parte integrante della *Convenzione* e costituisce parte sostanziale accettata dall'Ente in sede convenzionale**

**a) Responsabile della *Convenzione*:**

Cognome Nome:

Telefono:

email:

**b) Referente tecnico:**

Cognome Nome:

Telefono:

email:

**c) Supervisore:**

Cognome Nome:

Telefono:

email:



**Allegato 4: CRITERI TECNICI PER LA FRUIBILITÀ DEI SERVIZI FORNITI  
DALL'INPS**

**Quanto di seguito riportato è parte integrante della *Convenzione* e costituisce parte sostanziale accettata dall'Ente in sede convenzionale.**

**SERVIZI DI CONSULTAZIONE ONLINE**

**a) Modalità di fruizione**

L'accesso ai servizi di consultazione online previsti dalla *Convenzione* sono fruibili attraverso la rete SPC o la rete pubblica internet mediante applicazioni web accessibili con protocollo HTTPS.

Per ogni consultazione dovrà essere comunicato un riferimento univoco (n. pratica, protocollo, ecc.) della pratica o provvedimento per il quale è necessario procedere l'accesso.

**b) Regole di sicurezza**

*1) Modalità di accesso*

L'accesso ai servizi online è consentito solo ad operatori espressamente autorizzati da parte dell'Ente. Agli operatori saranno attribuite credenziali di accesso individuali il cui uso deve essere strettamente personale e non cedibile a terzi. L'accesso potrà avvenire attraverso il codice fiscale personale e la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), SPID o altri strumenti di autenticazione forte che potranno rendersi necessari per garantire i più idonei livelli di sicurezza.

Gli accessi degli operatori incaricati possono avvenire soltanto tramite l'uso di postazioni di lavoro connesse alla rete IP dell'Ente, anche attraverso procedure di accreditamento che consentano di definire reti di accesso sicure (VPN). È esclusa la possibilità di accesso attraverso VPN di tipo dial-up e dunque è necessario che l'Ente si avvalga di connettività internet, con IP statico.

*2) Tracciamento degli accessi*

Gli accessi ai servizi INPS sono oggetto di tracciamento al fine di poter risalire all'autore degli accessi a particolari dati.



### 3) Vincoli e restrizioni

Al fine di prevenire e/o mitigare il rischio di accessi alle banche dati all'esterno del contesto lavorativo dell'Ente, l'INPS si riserva la facoltà di limitare l'accesso ai servizi online solo in particolari fasce orarie.

Gli operatori autorizzati dall'Ente sono tenuti all'osservanza della "Informativa per l'utilizzo degli strumenti di accesso ai servizi telematici dell'INPS", resa nota attraverso il messaggio 11837 del 23/07/2013 e comunicata agli utenti al momento del primo accesso.

### 4) Richiesta delle credenziali di accesso

La richiesta di attribuzione di credenziali di accesso da parte dell'Ente può essere effettuata dal legale rappresentante o dall'amministratore utenze da esso nominato.

La richiesta può essere effettuata utilizzando l'apposita modulistica da consegnare alla struttura INPS preposta o attraverso un servizio online ad esclusivo uso dell'amministratore utenze eventualmente nominato. L'accesso a tale servizio online avverrà attraverso l'utilizzo delle proprie credenziali abbinata ad un token OTP (One Time Password) assegnato all'amministratore utenze al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza dell'accesso. La concessione dell'accesso al servizio online di gestione delle autorizzazioni sarà subordinato ad una valutazione da parte dell'INPS in relazione al numero di utenze assegnate all'Ente.

L'Ente dovrà comunicare tempestivamente la cessazione di eventuali utenze o abilitazioni al venir meno delle condizioni che hanno portato alla loro attivazione.

## SERVIZI IN COOPERAZIONE APPLICATIVA

### a) Modalità di fruizione

I servizi di cooperazione applicativa sono forniti esclusivamente tramite gli standard SPCOOP attraverso Porte di Dominio (PDD).

I file WSDL (Web Services Description Language) dei servizi concessi, che definiscono il tracciato delle informazioni scambiate, saranno trasmessi all'Ente successivamente alla sottoscrizione della *Convenzione*.

### b) Regole di sicurezza

#### 1) Modalità di accesso



L'accesso ai servizi resi disponibili dalla PDD INPS è consentito solo attraverso un processo di mutua autenticazione SSL attraverso i certificati identificanti le PDD e dunque attraverso il protocollo HTTPS.

## 2) *Tracciamento degli accessi*

Al fine di consentire il tracciamento degli accessi l'Ente dovrà comunicare, per ogni invocazione dei servizi, un codice identificativo univoco dell'operatore che ha determinato la chiamata al servizio. Il suddetto codice identificativo deve essere riferito univocamente al singolo utente incaricato del trattamento che ha dato origine alla transazione; l'Ente, laddove vengano utilizzate utenze codificate (prive di elementi che rendano l'incaricato del trattamento direttamente identificabile), deve in ogni caso garantire all'Istituto la possibilità, su richiesta, di identificare l'utente nei casi in cui ciò si renda necessario.

## 3) *Vincoli e restrizioni*

L'accesso sarà consentito esclusivamente dall'IP pubblico utilizzato dalla porta di dominio dell'Ente.

## VERIFICHE SUGLI ACCESSI

Ai fini della verifica del rispetto di quanto previsto dal presente documento, l'INPS effettua controlli automatizzati per l'individuazione di eventuali anomalie nelle attività di accesso ai dati da parte degli utilizzatori designati dall'ente erogatore.

In presenza di anomalie o sospette irregolarità nei predetti accessi, si provvederà con immediatezza alla richiesta di chiarimenti in ordine al comportamento posto in essere ed alla documentazione attestante la regolarità degli accessi effettuati.

Il mancato invio di quanto richiesto ovvero l'inoltro di documentazione non esaustiva comporterà l'immediata disabilitazione dell'utenza con contestuale segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali, al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed all'Agenzia delle Entrate, in base ai relativi profili di competenza. Ricorrendone i presupposti, si procederà, altresì, a segnalare i fatti agli organi giudiziari per quanto di competenza in ordine ad eventuali ipotesi di reato, ferma restando ogni eventuale azione civile a tutela dell'Istituto.

Nel caso in cui l'irregolarità degli accessi sia di manifesta grave rilevanza, contestualmente all'invio della richiesta di documentazione giustificativa si procederà anche alla sospensione in via preventiva dell'utenza interessata.

Il presente allegato consta di n. 16...  
facciate.

IL DIRIGENTE DI SEZIONE

E. Caputo

